

Decreto federale

Avamprogetto

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) (regolamenti [UE] 2018/1862, 2018/1861 e 2018/1860)

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del 20 dicembre 2018³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE;
- b. lo scambio di note del 20 dicembre 2018⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.
- c. lo scambio di note del 20 dicembre 2018⁵ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2018/1860 sull'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

¹ RS 101

² FF xxxx

³ RS 0.362.380.xxx; RU xxx

⁴ RS 0.362.380.xxx; RU xxx

⁵ RS 0.362.380.xxx; RU xxx

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

Sono adottate le modifiche delle leggi federali in allegato.

Art. 3

Il coordinamento delle disposizioni degli altri atti con la presente modifica della legge federale sui sistemi di polizia della Confederazione è disciplinato nell'allegato (n. 5).

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'allegato.

⁶ RS 362.31

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 67 cpv. 1 e 2

¹ Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

- a. l'allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c;
- b. lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
- c. lo straniero ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
- d. lo straniero è stato punito per un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure ha tentato di commettere un tale reato.

² La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- a. ha causato spese di aiuto sociale;
- b. si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75-78).

Inserire gli art. 68a- 68e prima della sezione 4

Art. 68a Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

¹ L'autorità competente inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali sono state disposte le decisioni di rimpatrio seguenti ai sensi della direttiva 2008/115/CE⁸:

- a. allontanamenti secondo l'articolo 64;
- b. espulsioni secondo l'articolo 68;

⁷ RS 142.20

⁸ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

- c. decisioni di esecuzione emanate dai Cantoni in seguito a un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁰;
- d. allontanamenti con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi¹¹;

² L'autorità competente inserisce nel SIS i dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 della presente legge o della misura di respingimento di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) n. 2018/1861¹².

³ La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) in virtù dell'articolo 354 CP o nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

⁴ Le autorità competenti registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare e, se non ancora disponibili nell'AFIS o nel SIMIC, i suoi dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) affinché siano forniti al SIS in caso di segnalazioni di decisioni di rimpatrio e ai fini del respingimento e del divieto di soggiorno.

⁵ In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest'ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nell'AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constataano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente allo scopo di completare la segnalazione.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS.

Art. 68b Autorità incaricata dello scambio di informazioni supplementari

¹ Il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE) è incaricato dello scambio tra le competenti autorità degli Stati Schengen di informazioni supplementari sui cittadini di Stati terzi inseriti nel SIS secondo l'articolo 68a capoversi 1 e 2.

² Non appena constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l'obbligo di rimpatrio,

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 142.51

¹¹ RS 142.31

¹² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

l'Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l'ufficio SIRENE.

³ Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata mediante l'ufficio SIRENE. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura.

Art. 68c Conferma dell'avvenuta partenza

¹ Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell'avvenuta partenza all'attenzione dell'ufficio SIRENE. L'ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest'ultimo cancelli nel SIS la segnalazione concernente il rimpatrio.

² L'ufficio SIRENE inoltra le conferme dell'avvenuta partenza trasmesse da altri Stati Schengen all'autorità segnalante in Svizzera affinché quest'ultima cancelli la segnalazione.

³ Se un'autorità svizzera ha emesso una decisione di rimpatrio, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia la conferma dell'avvenuta partenza all'attenzione dell'autorità svizzera competente affinché quest'ultima cancelli la segnalazione.

Art. 68d Cancellazione delle segnalazioni nel SIS

¹ Le segnalazioni di cui all'articolo 68a capoverso 1 sono cancellate nel SIS dall'autorità segnalante non appena:

- a. l'interessato ha lasciato lo spazio Schengen;
- b. le decisioni sono state revocate o annullate; o
- c. è noto che l'interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

² Le segnalazioni di cui all'articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall'autorità segnalante non appena:

- a. la durata del divieto d'entrata o della misura di respingimento dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM è scaduta;
- b. le decisioni sono state revocate o annullate; o
- c. è noto che l'interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

³ Al momento di cancellare le segnalazioni di rimpatrio in quanto l'interessato ha lasciato lo spazio Schengen, è attivata senza indugio nel SIS la segnalazione corrispondente ai fini del respingimento e del divieto di soggiorno.

Art. 68e Comunicazione di dati del SIS a terzi

¹ In linea di massima, i dati provenienti dal SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.

² Per scopi identificativi e per il rilascio di un documento di viaggio o di un documento di legittimazione in relazione al rimpatrio di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, la SEM può tuttavia trasmettere tali dati e informazioni a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen, previo consenso dello Stato segnalane e sempreché le condizioni dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2018/1860¹³ siano soddisfatte.

Art. 104a cpv. 4

⁴ I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati di RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁴ sull'asilo*Art. 45a Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen*

¹ La SEM inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE¹⁵.

² Gli allontanamenti di rifugiati sono registrate nel SIS dall'autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l'articolo 64 o 68 LStrI¹⁶.

³ Sono applicabili per analogia gli articoli 68b–68e LStrI.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

RS **142.31**

¹⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

¹⁶ RS **142.20**

3. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁷ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. h e 3 lett. j

² Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

- h. il trattamento di dati personali concernenti misure di allontanamento e respingimento;

³ Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

- j. il trattamento di dati personali concernenti misure di allontanamento e respingimento.

Art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- b. autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale (CP)¹⁸ oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁹ (CPM);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- b. autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM;

4. Codice penale²⁰

Art. 354 cpv. 2 lett. e, cpv. 4 lett. d e cpv. 5

² Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

- e. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

⁴ Il Consiglio federale:

¹⁷ RS 142.51

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ RS 321.0

²⁰ RS 311.0

- d. disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.

⁵ Ai fini delle segnalazioni nel SIS, la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasporre i dati al N-SIS e al SIS con procedura automatizzata.

Art. 355e cpv. 1

¹ Fedpol gestisce il servizio centrale (ufficio SIRENE) per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen.

5. Legge federale del 13 giugno 2008²¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 Sistema di ricerca automatizzato di polizia

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;
- a^{bis} cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
- b. eseguire misure di protezione delle persone:
 1. trattenerne o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza,
 2. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti,
 3. trattenerne adulti capaci di discernimento per garantirne l'incolumità, previo consenso dell'interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia;
- c. individuare il luogo di dimora di persone scomparse nonché trattenerle o prenderle in custodia;
- d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale²² oppure l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice

²¹ RS 361

²² RS 311.0

penale militare del 13 giugno 1927²³, la LStrI²⁴ e la legge del 26 giugno 1998²⁵ sull'asilo;

- d^{bis}. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
- e. comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;
- f. individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;
- g. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
- h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 1997²⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- i. *abrogata*
- j. raccogliere e scambiare informazioni mediante una sorveglianza discreta, un controllo di indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
- k. controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 del Codice penale;
- l. individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all'articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge federale del 6 ottobre 1995²⁷ sul servizio civile sostitutivo.

² Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, chi ha trovato l'oggetto) e ai reati non chiariti.

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

- 23 RS 321.0
- 24 RS 142.20
- 25 RS 142.31
- 26 RS 120
- 27 RS 824.0

-
- a. fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
 - b. la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
 - c. il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
 - d. l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980²⁸ sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera b numero 2 e lettera c;
 - d^{bis} le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale oppure l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare di cui al capoverso 1 lettera d;
 - e l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federale del 20 marzo 1981²⁹ sull'assistenza internazionale in materia penale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
 - f. la SEM, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere d e d^{bis};
 - g. la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;
 - h. le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
 - i. le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
 - j. le altre autorità civili cantonali designate mediante ordinanza dal Consiglio federale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere b, c, e, f e g;
 - k. il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera j.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- a. le autorità menzionate nel capoverso 3;
- b. il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;

²⁸ RS 0.211.230.02

²⁹ RS 351.1

- d. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
- e. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
- f. l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI;
- g. la Segreteria di Stato dell'economia e le autorità cantonali e comunali di migrazione e preposte al mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d'informazione;
- h. le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 2001³⁰ sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;
- i. il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 2015³¹ sulle attività informative (LAI_n);
- i^{bis}. L'Ufficio federale dell'aviazione, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, i motori e altre parti identificabili;
- i^{ter} la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti in quanto servizio nazionale ETIAS;
- i^{quater} la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione, per verificare le condizioni per l'entrata e il soggiorno in Svizzera;
- j. le altre autorità giudiziarie e amministrative designate mediante ordinanza dal Consiglio federale.

⁵ Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

¹ Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

³⁰ RS 143.1

³¹ RS 121

2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora ai fini di un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;
- a^{bis}. cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
- b. ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale³² oppure l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927³³, la LStrI³⁴ o la LAsi³⁵ nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;
- c. individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
- d. trattenerne e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
- e. individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
- f. raccogliere e scambiare informazioni mediante una sorveglianza discreta, un controllo di indagine o un controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
- g. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
- h. verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
- h^{bis}. verificare se le armi sottoposte all'obbligo di dichiarazione e i relativi detentori possono essere registrati;
- i. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI.
- j. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso;

32 RS 311.0

33 RS 321.0

34 RS 142.20

35 RS 142.31

- k. identificare i cittadini di Stati terzi che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera;
- l. identificare i richiedenti l'asilo;
- m. controllare le frontiere secondo il regolamento (EU) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen)³⁶;
- n. verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)³⁷;
- o. svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della legge del 20 giugno 2014³⁸ sulla cittadinanza (LCit);
- p. procedere a controlli doganali sul territorio svizzero;

³ Il sistema contiene i dati di cui all'articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili DNA di persone scomparse.

⁴ I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. l'Ufficio federale di giustizia;
- d. le autorità di polizia e di perseguimento dei Cantoni;
- e. il SIC;
- f. la SEM nonché le autorità cantonali e comunali cui competono i compiti di cui al capoverso 2 lettera b);
- g. le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all'estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera g);
- h. le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
- i. le autorità della giustizia militare;
- j. le altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e.

³⁶ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

³⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/399, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

³⁸ RS **141.0**

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. le autorità menzionate al capoverso 4 lettere a-e;
- a^{bis} il SIC esclusivamente allo scopo di prevenire, accertare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.
- b. le autorità doganali e di confine per il:
 1. controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen,
 2. controllo doganale sul territorio svizzero;
- c. la SEM dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
- d. la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri per l'esame delle domande e l'adozione delle relative decisioni conformemente al codice dei visti³⁹;
- e. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione per:
 1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso,
 2. svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;
- f. la SEM, le autorità cantonali di migrazione e quelle di polizia per l'identificazione dei richiedenti l'asilo e dei cittadini di Stati terzi che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera;
- g. le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale oppure l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare, la LStrI o la LAsi;
- h. gli uffici cantonali incaricati di registrare le armi;
- i. l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- j. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.

⁶ Nella misura in cui il SIC tratta i dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 2018⁴⁰ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

³⁹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1

⁴⁰ Legge federale del 28 settembre 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini di

⁷ I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.

⁸ Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali in virtù dell'articolo 354 del Codice penale e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003⁴¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

⁹ Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
- b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
- c. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
- d. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
- e. i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
- f. l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso 4 sono state distrutte, se:
 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,
 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e
 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
- g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

⁹ Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAn⁴².

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (Sviluppo dell'acquis di Schengen), FF **2018** 5079, RU..., RS ...

⁴¹ RS **142.51**

⁴² RS **121**

Coordinamento con la legge del...sulla protezione dei dati ...

Con l'entrata in vigore della legge del ...⁴³ sulla protezione dei dati, il seguente articolo della presente legge ha questo tenore:

Art. 16 cpv. 6-10

⁶ *Cpv. 7 vigente*

⁷ *Cpv. 8 vigente*

⁸ *Cpv. 9 vigente*

⁹ *Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn⁴⁴.*

¹⁰ *Abrogato*

⁴³ ...

⁴⁴ RS 121

Accordi di associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁴⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004⁴⁶ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011⁴⁷ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004⁴⁸ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005⁴⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008⁵⁰ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁴⁵ RS **0.362.31**

⁴⁶ RS **0.362.1**

⁴⁷ RS **0.362.11**

⁴⁸ RS **0.362.32**

⁴⁹ RS **0.362.33**

⁵⁰ RS **0.362.311**